



Allinea

Avvera Compliance Review

Speciale

*La riforma del
D.Lgs. 231/2001*



Cosa cambia per la
responsabilità degli enti

Cosa fare, fin da ora



La riforma del D.Lgs. 231/2001 Cosa cambia per la responsabilità degli enti

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge che presenta una revisione organica del decreto legislativo 231/2001. Il progetto di legge prima di entrare in vigore potrà subire modifiche nel corso dell'iter parlamentare. Le novità descritte rappresentano quindi, allo stato, le principali direttrici della riforma. Lo schema recepisce in gran parte le indicazioni provenienti dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia, intervenendo su tre livelli: (i) i presupposti sostanziali della responsabilità dell'ente; (ii) le regole del procedimento di accertamento; (iii) una delega al Governo per rivedere sanzioni e catalogo dei reati presupposto. Lo scopo è rendere il sistema più proporzionato e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in materia, oltre a valorizzare l'effettiva adozione dei modelli organizzativi e introdurre strumenti che permettano all'ente di "rimediare" prima e dopo la contestazione.

“Il modello organizzativo diventa ancora più centrale: la sua reale efficacia - non la sola adozione - sarà l'elemento decisivo per escludere la responsabilità dell'ente”

Cambiano i presupposti della responsabilità: più peso alla colpa organizzativa

Lo schema riscrive l'articolo 5 che oggi prevede l'esonero dell'ente in caso di modello idoneo, ponendo al centro dell'imputazione la colpa di organizzazione e abroga l'articolo 6, superando la distinzione tra apicali e sottoposti. Il nuovo impianto lega esplicitamente la responsabilità dell'ente alla “mancata adozione” o “inefficace attuazione” del modello organizzativo:

- per i reati colposi (terreno di elezione, ad esempio, della sicurezza sul lavoro), l'interesse o vantaggio dell'ente si considera sussistente quando dalla violazione delle regole deriva un apprezzabile risparmio di spesa o un incremento di produzione ed è quindi slegato dall'evento lesivo;
- la responsabilità dell'ente sussiste se il reato è stato determinato o agevolato dalla carenza organizzativa; se invece la colpa organizzativa manca, l'ente non risponde, ma resta comunque soggetto alla confisca del profitto (anche per equivalente).

Perché il modello è importante

Il modello organizzativo diventa ancora più centrale: la sua reale efficacia - non la sola adozione - sarà l'elemento decisivo per escludere la responsabilità dell'ente.



Un modello 231 aggiornato nei contenuti minimi

Il nuovo articolo 7, in linea con le indicazioni emerse nella più recente dottrina sul tema, ridefinisce gli elementi che il modello organizzativo deve contenere.

Rispetto all'impostazione attuale, vengono resi espliciti – e finalmente normati – alcuni presidi già diffusi nella prassi e individuati dalla giurisprudenza:

- mappatura delle attività a rischio e valutazione dell'intensità del rischio;
- protocolli, segregazione delle funzioni e controlli preventivi;
- gestione delle risorse finanziarie orientata alla prevenzione dei reati;
- Organismo di Vigilanza con requisiti di professionalità, autonomia e dotato di risorse adeguate;
- flussi informativi verso l'OdV e obblighi di formazione (non meramente "cartolare");
- canali di segnalazione interna e divieto di ritorsioni, in coerenza con la disciplina whistleblowing (D.Lgs. 24/2023);
- sistema disciplinare a presidio delle misure del modello.

È inoltre codificato l'obbligo di aggiornamento periodico del modello, non solo in caso di violazioni significative, ma anche a seguito di modifiche normative o cambiamenti apprezzabili dell'organizzazione. Per le PMI, il Ministero della Giustizia dovrà, invece definire procedure semplificate di adozione.

Più peso alle Linee guida di categoria e ai modelli esteri

Il nuovo articolo 7-bis introduce una vera e propria presunzione (di idoneità del modello): i modelli conformi alle Linee guida delle associazioni di categoria e redatti in ottemperanza ai dettami della "nuova" disciplina 231 si presumono adeguati ai requisiti di legge. Il giudice dovrà comunque valutare la conformità alle Linee guida, alle procedure semplificate e alle norme tecniche accreditate. Prende corpo, dunque, una presunzione relativa di idoneità del Modello, la cui inidoneità, a contrario, dovrà essere dettagliatamente motivata dal giudice, indicando puntualmente le carenze riscontrate. Inoltre, per i gruppi con casa madre estera, il giudice dovrà tenere specificatamente conto della disciplina prevista dallo Stato estero, per verificare l'equivalenza sostanziale tra le misure organizzative adottate all'estero e i requisiti previsti dalla normativa italiana.

“L'ente non risponde se il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e l'illecito risulta occasionale”

Nuove cause di non punibilità e di estinzione dell'illecito

Il nuovo articolo 8 conferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla persona fisica (anche se l'autore non è identificato, non imputabile o non punibile per difetto di colpevolezza legato a carenze organizzative), ma introduce due novità di rilievo pratico:

- l'ente non risponde se il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e l'illecito risulta occasionale;
- in caso di amnistia o remissione di querela, l'ente può comunque “liberarsi” dalla responsabilità in determinati casi, con alcune eccezioni espressamente previste.

La novità più significativa è però il nuovo articolo 8-bis: una vera e propria procedura di “messa alla prova” per l'ente. Entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'ente che aveva già adottato un modello (seppur carente) può adottare un atteggiamento collaborativo e chiedere al giudice un termine per integrare il modello, riparare le conseguenze del reato e mettere a disposizione il profitto conseguito. Se l'ente adempie nei termini fissati, l'illecito amministrativo si estingue con sentenza.



Perché il modello è importante

Avere già un modello adottato - anche se perfezionabile - diventa la condizione di accesso a questa nuova via di regolarizzazione post-contestazione. Le imprese senza modello, o con modello solo formale, resterebbero escluse da questa opportunità.

Sanzioni pecuniarie ridotte per le realtà a struttura semplice

Il nuovo articolo 12-bis prevede che, quando l'ente non è concretamente distinguibile dalla persona che ha commesso il reato (tipicamente piccole realtà con un unico soggetto apicale e struttura organizzativa esigua, dove nella sostanza persona fisica e giuridica coincidono), il giudice possa non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria, tenendo conto della pena già inflitta alla persona fisica, evitando una duplicazione sanzionatoria. La norma non si applica agli enti soggetti ad attività di direzione e coordinamento di gruppo.

Un procedimento più garantito e regole più definite

Il Capo II dello schema modifica diverse regole processuali, tra cui:

- la contestazione dell'illecito, che dovrà indicare specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato il reato, non solo il fatto-reato;
- l'"iscrizione" della notizia dell'illecito (in luogo dell'attuale "annotazione") e termini di indagine allineati a quelli del reato presupposto;
- l'applicazione della sanzione su richiesta (il "patteggiamento" dell'ente) viene estesa anche alle sanzioni interdittive, salvo i casi più gravi o quelli in cui l'interdizione debba essere definitiva;
- regole più puntuali su sequestro preventivo, incompatibilità a testimoniare per i rappresentanti dell'ente e iscrizione nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.



Meccanismi di estinzione anche per reati ambientali e tributari

Sul modello delle prescrizioni ambientali già esistenti per le persone fisiche (cfr., ad esempio, il D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale), lo schema introduce una procedura analoga per l'ente: se la contravvenzione ambientale dipende da carenze organizzative, l'organo di vigilanza può prescrivere le misure correttive e l'illecito amministrativo si estingue con l'adempimento. In parallelo, per i reati tributari, la non punibilità della persona fisica (art. 89 del nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie, D.Lgs. 173/2024) si estenderà automaticamente all'illecito 231 collegato, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative contestate.



*“Il valore del Modello 231
sarà sempre più legato alla
sua concreta ed effettiva
attuazione all’interno
dell’organizzazione
aziendale”*

Una delega al Governo per rivedere sanzioni e reati presupposto

La riforma prevede inoltre una delega al Governo per intervenire su alcuni aspetti strutturali del sistema 231.

In particolare, il futuro decreto legislativo dovrà prevedere:

- criteri più proporzionati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto delle dimensioni e delle condizioni economiche dell’ente;
- una revisione delle sanzioni interdittive, da applicare secondo criteri di gradualità e proporzionalità;
- una razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto, concentrandolo maggiormente sui fenomeni tipici della criminalità d’impresa;
- l’estensione della responsabilità dell’ente ad alcuni ulteriori reati contro l’incolumità pubblica;

La riforma avrà quindi un’attuazione “a due tempi”: alcune modifiche al D.Lgs. 231/2001 entreranno in vigore direttamente con la nuova legge, mentre la revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto richiederà un successivo intervento del Governo.

Cosa fare, fin da ora

La riforma non è ancora definitiva, ma le direttrici dell’intervento legislativo consentono già di individuare alcune attività sulle quali le imprese possono iniziare a concentrarsi. In particolare, si suggerisce di:

- verificare che il Risk Assessment sia aggiornato rispetto alle effettive attività e ai rischi aziendali;
- verificare che procedure e protocolli siano concretamente applicati e che i controlli effettuati siano adeguatamente documentati;
- assicurare la tracciabilità dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- verificare periodicità ed effettività delle attività di formazione;
- mantenere aggiornato il sistema di whistleblowing e le relative misure di tutela;
- prevedere un processo periodico di aggiornamento del Modello in presenza di modifiche normative, organizzative o dei processi aziendali;
- per i gruppi internazionali, verificare e documentare la possibile equivalenza tra i presidi adottati a livello di gruppo e quelli richiesti dalla disciplina italiana.

La direzione della riforma appare quindi chiara: il valore del Modello 231 sarà sempre più legato alla sua concreta ed effettiva attuazione all’interno dell’organizzazione aziendale.



Alinea

Avvera Compliance Review

Newsletter Informativa
riservata a clienti e partner
di Avvera

Speciale
settembre 2026

Tutti i diritti riservati
© AVVERA srl S.B.



Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio VA
T. +39 02 96515401

Altre sedi
Milano - Pesaro - Udine

avvera.it - info@avvera.it